DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/1352 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2015

concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale

[notificata con il numero C(2015) 5124]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ([1]), in particolare l'articolo 108,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, qualora decidano di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, devono adottare le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.

(2) La decisione 2005/443/CE della Commissione ([2]) ha già approvato siffatte misure comunicate dal Regno Unito.

(3) Il 13 aprile 2015 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di pagare le spese relative a regimi specifici in euro anziché in lire sterline, indicando le misure che verrebbero applicate in conformità dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per assicurare che l'uso dell'euro invece della lira sterlina non determini un vantaggio sistematico.

(4) Le misure previste dal Regno Unito possono essere così sintetizzate:

— gli importi fissati dalla legislazione dell'Unione possono essere pagati in euro agli operatori,

— il rischio del tasso di cambio connesso con la successiva conversione in lire sterline grava interamente sugli operatori,

— gli operatori sono tenuti ad assumere un impegno permanente per almeno un anno,

— riguardo al pagamento di base e agli altri pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), gli operatori optano per il pagamento in euro nel momento in cui presentano la domanda di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ([4]),

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
([2]) Decisione 2005/443/CE della Commissione, del 14 giugno 2005, concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune (GU L 153 del 16.6.2005, pag. 33).
([3]) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

— per quanto riguarda le misure di mercato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e del regolamento (UE) n. 1370/2013 ([2]) del Consiglio, gli operatori devono essere approvati con almeno tre mesi di anticipo per ricevere i pagamenti in euro; anche per recedere dal meccanismo è necessario un preavviso di tre mesi; nuovi pagamenti in euro sono possibili soltanto dopo un periodo di attesa di un anno.

(5) Le misure in questione sono conformi all'obiettivo perseguito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, ossia quello di evitare che l'uso dell'euro invece della moneta nazionale determini un vantaggio sistematico. Occorre pertanto approvare tali misure.

(6) Di conseguenza, la decisione 2005/443/CE deve essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure comunicate dal Regno Unito il 13 aprile 2015 concernenti il pagamento in euro di spese determinate dalla legislazione agricola settoriale di cui all'allegato e dagli eventuali atti delegati o di esecuzione adottati in base a tali strumenti.

Articolo 2

La decisione 2005/443/CE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2015

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

([1]) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

([2]) Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

ALLEGATO

MISURE CON VALORI MONETARI ESPRESSI IN EURO E CHE POSSONO ESSERE PAGATI IN EURO

Regime	Regolamento
Regimi di pagamento diretto	Regolamento (UE) n. 1307/2013
Acquisto all'intervento di carni bovine	Regolamento (UE) n. 1308/2013 Regolamento (UE) n. 1370/2013
Acquisto all'intervento di cereali	
Acquisto all'intervento di burro	
Acquisto all'intervento di latte scremato in polvere	
Aiuti all'ammasso privato di carni bovine	
Aiuti all'ammasso privato di burro	
Aiuti all'ammasso privato di formaggio	
Aiuti all'ammasso privato di fibre di lino	
Aiuti all'ammasso privato di olio di oliva	
Aiuti all'ammasso privato di carni suine	
Aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine	
Aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere	
Aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco	
Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini	
Restituzioni all'esportazione	
Restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati e le merci non comprese nell'allegato I del TFUE	Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] Regolamento (UE) n. 1370/2013

[1] GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.